

CORTE FEDERALE DI APPELLO

nella persona dei signori:

- Avv. Letizia Lombardi (Presidente del Collegio)
- Avv. Maria Valeria Feraco (2° componente del Collegio)
- Avv. Carlo Rasia (3° componente del Collegio)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel Procedimento n. 1/2017 CFA, promosso dalla ASD Angels BC Matino e dalla tesserata Pisanello Ornella avverso *“la sentenza prot. n. 1/2016 emessa nel procedimento n. 20/2016 dal Tribunale federale FIBS nella riunione del 03 maggio 2017 notificata il 23.05.2017”*.

Con reclamo inviato a mezzo pec, il 05 giugno 2017, la ASD Angels BC Matino e dalla tesserata Pisanello Ornella hanno impugnato la sentenza emarginata chiedendo:

- *“ in via preliminare, sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza di prime cure;*
- *nel merito: per le ragioni esposte, revocare il provvedimento disciplinare emesso nei confronti della signora Pisanello Ornella e della società ASD Angels Matino per responsabilità oggettiva;*
- *in subordine, il minimo della punizione disciplinare previsto come da Regolamento”*.

Le reclamanti affidano le proprie difese a due motivi: 1) errata contestazione dell'art. 13 commi 1 e 2 statuto FIBS ed art. 7 Cod. comportamento CONI; 2) esercizio del diritto di critica e insussistenza dell'elemento soggettivo.

Argomentano, nel contempo, in ordine al *periculum in mora* per la sospensione del provvedimento.

Costituito il Collegio, con provvedimento presidenziale del 06 giugno 2017, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione reclamata e contestualmente fissata la camera di consiglio per il giorno 09 giugno 2017.

Del provvedimento veniva data rituale comunicazione alle reclamanti e alla Procura federale.

Alla predetta udienza nessuno compariva per le parti.

MOTIVI

In via preliminare, la Corte deve rilevare, ai sensi dell'art. 18 comma 3 RG, che *“il pagamento del contributo costituisce condizione di procedibilità dell'istanza”*.

Agli atti del presente grado non risulta presente copia del predetto pagamento. Tale circostanza risulta confermata dalla comunicazione pervenuta a mezzo pec in data 09 giugno 2017 da parte dell'avv. Maria Greco, in nome e per conto delle reclamanti, la quale rende nota *“l'impossibilità per i miei assistiti di corrispondere le spese da Voi richieste e a tal proposito si rappresenta che come a Voi ben noto si è già avanzata istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato che non è stata vagliata”*.





Al mancato pagamento del contributo non può che conseguire la declaratoria di improcedibilità del reclamo proposto.

A nulla valgono le motivazioni addotte in merito all'asserita impossibilità di accedere al beneficio del gratuito patrocinio, in quanto l'istanza di ammissione in atti, a ben vedere, risulta indirizzata alla Procura federale FIBS e non alla Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, come previsto dall'art. 19 RG e dall'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, e dunque, ad un soggetto incompetente.

PQM

la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità del reclamo.

Così deciso in Roma, il 09 giugno 2017

2° Componente

Il Presidente

3° Componente